

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSIAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente

Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere

Dott. Giovanni FEDERICO - Consigliere

Dott. Alberto TALEVI - Consigliere

Dott. Giulio LEVI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fa.Ma., elettivamente domiciliato in Ro. Viale Gi.Ce. (...), presso lo studio dell'avvocato In.Gi., difeso dall'avvocato Mo.Ag., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SAI ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, ora FONDIARIA - SAI SPA, n.q. di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale dott. Al.Ai., elettivamente domiciliata in Ro. via De.Co. (...), presso lo studio dell'avvocato Pe.Ma.An., che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

Alpi Assicurazioni SPA In LCA;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 04167/05 proposto da:

Alpi Assicurazioni SPA In LCA, in persona del Commissario Liquidatore, avv. Wl.Ca., elettivamente domiciliata in Ro. Via Eu.Ma. (...), presso lo studio dell'avvocato Mo.Pa., difesa dall'avvocato Pa.Ga., giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

Fa.Ma., elettivamente domiciliato in Ro. Viale Gi.Ce. (...), presso lo studio dell'avvocato Gi.In., difeso dall'avvocato Ag.Mo., giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

Ma.Ca., SAI SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 608/04 della Corte d'Appello di Palermo, terza sezione civile, emessa il 15/04/04, depositata il 24/05/04, R.G. 941 1022/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/06 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l'Avvocato Ma.An.Pe.;

udito l'Avvocato Ga.Pa.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del 1° motivo, l'accoglimento del 2° e l'assorbimento del 3° motivo del ricorso principale, e per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma.Fa. conveniva innanzi al tribunale di Palermo Ca.Ma. e la s.p.a. Alpi Assicurazioni in l.c.a.; assumendo che, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore la via Ro. di Pa., era stato investito con gravi conseguenze lesive dall'autovettura condotta dal Ma. ed assicurata con la società convenuta, chiedeva la condanna di entrambi al risarcimento dei danni.

La società assicuratrice si costituiva in giudizio, a differenza del Ma. che rimaneva contumace; invocava gli effetti del giudicato penale di assoluzione intervenuto in ordine ai medesimi fatti nei confronti del Ma.; contestava la responsabilità; deduceva che contro di lei non poteva essere emessa sentenza di condanna.

La medesima domanda il Fa. proponeva nei confronti della S.A.I. quale impresa designata per il F.G.V.S.

Riuniti i processi ed istruita la causa, il tribunale accoglieva la domanda, condannando il Ma. e la impresa in l.c.a. al pagamento di euro 1.049.149,51; l'impresa designata al pagamento di euro 774,685,34.

A diversa conclusione perveniva la corte di appello di Palermo, la quale con sentenza resa il 15.4.2004 su gravame principale dell'impresa in l.c.a. ed incidentale dell'impresa designata e del l'ama, rigettava la domanda, motivando come segue.

Qualora, come nella specie, l'autore dell'illecito sia assolto con la formula che il fatto non costituisce reato, la sentenza di assoluzione non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione di danni ed il giudice

civile ha il potere - dovere di accertare i fatti autonomamente con pienezza di cognizione; non è possibile interpretare la sentenza penale nel senso che, nonostante la formula adottata, sia stato escluso il nesso causale fra condotta ed evento; nella ricostruzione dei fatti il giudice civile può utilizzare gli elementi di prova acquisiti in sede penale; nella specie il tribunale ha svalutato questi ultimi elementi e fondato la decisione sulle deposizioni dei testi Za. e Da. escussi in sede civile; tali deposizioni non sono, però, meritevoli di credito anche perché smentite dai rilievi dei VV.UU., secondo i quali l'autovettura è rimasta nella propria mezzeria ed è stato il ciclomotore ad invadere la mezzeria riservata ai mezzi provenienti da direzione opposta; in sede penale è stata, peraltro, espletata c.t.u. che ha concluso nel senso che l'urto è avvenuto all'interno della mezzeria di marcia dell'autovettura e che la velocità di tale mezzo era di 48/52 Km orari, mentre la velocità del ciclomotore era sostenuta; le conclusioni della c.t.u. trovano riscontro nella deposizione del teste Ma., dalla quale emerge che il Fa., dopo avere "impennato la ruota" del motociclo, ha perduto l'equilibrio, urtando contro l'autovettura; conclusivamente nulla può essere rimproverato al Ma. e rimane superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fa. sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso le imprese assicuratrici; l'impresa in l.c.a. ha proposto ricorso incidentale con un motivo, al quale ha resistito il Fa.; la detta impresa ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza ed, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Precede per ragioni di ordine logico l'esame del ricorso incidentale, del quale va ritenuta l'ammissibilità, rigettando l'eccezione del Fa., perché, com'è noto, ai fini della tempestività del ricorso notificato a mezzo posta bisogna avere riguardo non alla data di ricezione della raccomandata da parte del notificando, ma a quella della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; consegna sicuramente avvenuta nella specie anteriormente allo spirare del termine per proporre ricorso.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 652 c.p.p., 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia, censurandosi la corte di merito per non avere riconosciuto efficacia vincolante alla sentenza penale di assoluzione; dalla motivazione della detta sentenza - si sostiene - risulta che il giudice è pervenuto all'assoluzione del Ma. non solo per mancanza di colpa, ma anche perché l'evento dannoso è stato prodotto dal comportamento colposo della vittima, con la conseguenza che si è spezzato il nesso causale; il giudice civile ha, peraltro, l'obbligo di interpretare il giudicato penale, verificando se esso, al di là della formula assolutoria adottata, non precluda l'esercizio dell'azione civile; si ripropongono, quindi, i motivi di appello che la corte di merito non ha esaminato, ritenendoli assorbiti dall'accoglimento del motivo relativo all'esclusione della responsabilità.

3.1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

3.2. La corte di merito ha ritenuto che il giudicato penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non spiega efficacia preclusiva nel presente giudizio e si è così adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula che il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 652 c.p.p. nel giudizio civile di risarcimento del danno, nel quale compete al giudice il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. 18.7.2002, n. 10412; Cass. 10.5.2000, n. 5945).

La corte medesima ha, peraltro, interpretato il giudicato penale ed è pervenuta alla conclusione che esso non ha escluso l'esistenza del nesso causale fra evento dannoso e condotta.

Ribadito al riguardo che la sentenza penale di cui agli artt. 651, 652, 654 c.p.p. costituisce giudicato esterno rispetto ai giudizi civili di qualunque natura (Cass. 3.12.2002, n. 17166 in motivazione), va rilevato che non è nel caso dedotto specificamente alcun vizio di motivazione o alcuna violazione di legge in relazione all'interpretazione adottata dalla corte di merito e che, comunque, tale motivazione è congrua ed esente da vizi logico - giuridici.

4. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2728 c.c., 18, comma 2, L. 990/1969 111, comma 1, 2, 6, Cost., 115 e 116 c.p.c; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); a norma dell'art. 2054 c.c. - si sostiene - il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno provocato dalla circolazione di esso, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarlo; si tratta di una presunzione legale che a norma dell'art. 2728 c.c. dispensa colui a favore del quale è stabilita da qualunque tipo di prova; l'art. 18 L. 990/1969 persegue una finalità di tutela del danneggiato attraverso la previsione dell'impugnabilità di alcune eccezioni che consentirebbero all'assicuratore di non risarcire i danni subiti dalla vittima; non può, pertanto, opporsi a questa ultima la ricostruzione dell'incidente da parte della polizia intervenuta successivamente; il verbale della polizia fa piena prova solo dei fatti avvenuti alla presenza degli agenti o da essi compiuti; nel caso di specie la polizia municipale, intervenuta dopo l'incidente, ha assunto le dichiarazioni del danneggiante e della persona da lui trasportata (Pi.Ma.), redigendo planimetria priva di valore perché non reca l'indicazione dei punti di riferimento e le "coordinate delle relative misurazioni"; la corretta valutazione dei dati obiettivi desumibili dagli atti della polizia municipale porta a ritenere che la corte di merito ha erroneamente escluso la responsabilità del Ma., - le prove assunte nel processo penale hanno valore di meri indizi in quello civile e non avrebbero potuto essere equiparate a vere e proprie prove, come è invece avvenuto nella specie; per quanto, in particolare, concerne la deposizione di Pi.Ma. nel processo penale posta a base della sentenza impugnata va rilevato che essa è del tutto priva di valenza probatoria in relazione al fatto che proviene da persona incapace a testimoniare perché portatrice di interesse che ne avrebbe legittimato la partecipazione al giudizio civile (art. 246 c.p.c.).

5. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 D.P.R. 393/1959 509 D.P.R. 420/1959 nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito ha ritenuto che al momento dell'incidente l'autovettura del Ma. procedesse alla velocità di 48/52 Km orari sulla base della perizia espletata nel giudizio penale; ammesso che la perizia sia dotata di qualche efficacia probatoria nel giudizio civile, sembra evidente che l'indicata velocità viola il limite posto dall'art. 102

(rectius 103) e non è adeguata alle condizioni ambientali; va rilevato a questo ultimo proposito che dalle deposizioni dei testi Za. e Da. nonché dalla c.t.u. espletata nel processo penale risulta come su entrambi i lati della strada, intensamente trafficata, fossero parcheggiate autovetture.

6. Con il terzo motivo dello stesso ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); le prove assunte nel giudizio penale - si sostiene - possono tutt'al più valere in quello civile come presunzioni semplici; orbene queste presunzioni debbono presentare i requisiti della gravità, precisione e concordanza e tali requisiti fanno difetto sia per quanto concerne la et. espletata in sede penale che la deposizione del teste Ma.

7. I motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione; di essi è fondato il secondo e sono infondati gli altri.

7.1. Occorre premettere: 1) l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle modalità di un incidente stradale ed al comportamento delle persone coinvolte si concreta in un giudizio di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, ove sia congruamente motivato e risulti immune da vizi logico-giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 comma 2, c.c. (ex plurimis cass. 10.8.2004, n. 15434); 2) in caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 comma 2, c.c., essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex plurimis Cass. 3.11.2004, n. 21056); 3) al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel vigente ordinamento un principio di gerarchia delle prove, per cui le risultanze di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su altri dati processuali, essendo la valutazione della prova rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 12.5.1999, n. 4687); 4) i verbali della polizia sono dotati di efficacia probatoria privilegiata (fidefacienti fino a querela di falso), oltre che quanto alla loro provenienza, quanto ai fatti attestati dai pubblici ufficiali che li redigono come avvenuti in loro presenza e descritti senza margini di apprezzamento, mentre per il resto sono idonei a fornire semplici indizi liberamente valutabili dal giudice (ex plurimis Cass. 10.4.1999, n. 3522); 5) in mancanza di qualsiasi divieto di legge, il giudice di merito può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio al fine non solo di trarne indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, qualunque ne sia la natura, comprese le perizie svolte in sede penale (Cass. 11.8.1999, n. 8585); 6) la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, come il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla loro credibilità, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova invece di altre incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento (Cass. 9.11.2001, n. 13910); 7) diversamente da quanto è avvenuto nella specie, l'incapacità a testimoniare deve essere eccepita prima che il teste sia escusso ed, occorrendo, ribadita dopo, rimanendo altrimenti sanata (Cass. 15.11.1999, n. 12634; Cass. 18.1.2002, n. 543).

7.2. Ciò premesso, va rilevato che non merita censura la corte di merito per avere a) riconosciuto efficacia probatoria alla planimetria redatta dai VV.UU.; b) utilizzato le prove raccolte nel giudizio penale (c.t.u. e deposizione del teste Ma.); c) negato credito alle deposizioni dei testi Za. e Da., oltre che per la ragione qui censurata, perché in contrasto con i dati emergenti dalla planimetria; d)

ritenuto che l'incidente si è verificato nella mezzeria nella quale legittimamente si trovava il Ma., ravvisando la colpa del Fa.

7.3. Di censura è, invece, meritevole la corte anzidetta per avere affermato che la condotta di guida del Ma. è stata pienamente conforme alle norme della circolazione ed alla comune prudenza, considerando superata la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 comma 2, c.c.

Vale in proposito rilevare che in base agli artt. 102 e 103 del codice della strada vigente all'epoca del fatto (T.U. 15.6.1959, n. 393) nei centri abitati la velocità degli autoveicoli non può superare i 50 Km orari e deve essere addirittura inferiore se le condizioni ambientali lo richiedano.

7.4. Conseguentemente, prima di negare applicazione alla presunzione di colpa posta dall'art. 2054 comma 2, c.c. e mandare il Ma. esente da responsabilità, la corte di merito avrebbe dovuto accertare se vi è la prova che la velocità dell'autovettura dello stesso fosse inferiore o superiore al limite sopra indicato e le condizioni ambientali richiedessero una velocità inferiore.

8. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale e vanno rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo affinché compia l'accertamento omissis, applicando o no la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2, c.c. a seconda dell'esito dell'accertamento; il giudice di rinvio è incaricato di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Palermo.